



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
con il Ministro della giustizia (ALFANO)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2008

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	20
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	21
Disegno di legge	»	22
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	24

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo sulla cooperazione nella lotta alla criminalità si propone di avviare mirate forme di cooperazione di polizia tra Italia e Federazione russa per contrastare e combattere la criminalità in tutte le sue manifestazioni.

L'Intesa prevede che la cooperazione si effettuerà tramite i rispettivi Organi competenti, specificatamente indicati, che potranno essere variati mediante comunicazioni per vie diplomatiche. È anche prevista la possibilità di sottoscrivere Protocolli aggiuntivi, creare gruppi di lavoro comuni, organizzare incontri di esperti e di specialisti e realizzare iniziative concordate (articolo 1).

In tale ambito, è previsto lo svolgimento di incontri tra rappresentanti dei due Paesi per verificare lo stato di attuazione dell'Accordo e discutere le fasi successive del programma di collaborazione (articolo 8).

La cooperazione riguarda la prevenzione e la repressione dei reati, soprattutto di quelli in forma organizzata, concernenti la criminalità organizzata, il terrorismo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, il contrabbando, il traffico illecito di opere culturali e storiche, di armi, sostanze esplosive e tossiche e di materiale radioattivo, il riciclaggio, la falsificazione di documenti, marche e brevetti industriali, il falso monetario, di valori, carte e titoli di pagamento, l'immigrazione clandestina, i reati finanziari, assicurativi e fiscali, la tratta degli esseri umani con particolare riferimento allo sfruttamento sessuale, i reati informatici ed il traffico di veicoli rubati (articolo 2).

Sono previste forme di cooperazione che riguardano lo scambio di informazioni operative e di carattere giuridico, la ricerca e l'identificazione dei responsabili dei reati indicati nell'Accordo, l'assistenza in attività in-

vestigative, lo scambio di esperienze e di specialisti, l'addestramento professionale e lo scambio di informazioni e di analisi in ordine ai motivi, allo stato ed alle tendenze evolutive della criminalità. Le Parti potranno inoltre stabilire attività di cooperazione in altri settori conformi alle finalità dell'Accordo, scambiarsi ufficiali di collegamento e stabilire punti di contatto, in conformità con le proprie procedure interne (articolo 3).

È inoltre prevista l'adozione, sulla base di reciproche intese, della tecnica delle consegne controllate per l'individuazione dei soggetti che partecipano al reato (articolo 4).

Nell'Intesa sono dettagliatamente previste le modalità ed i tempi delle richieste di informazioni ed è stabilito che nell'ambito del proprio territorio ciascuna Parte contraente assuma le spese relative all'attuazione dell'Accordo, salvo che sia altrimenti concordato per singoli casi (articolo 5).

Sono inoltre indicati le modalità di trattazione e tutela dei dati personali e delle informazioni in conformità alle rispettive legislazioni (articolo 6) ed i casi in cui possano essere motivatamente respinte le richieste di collaborazione (articolo 7).

L'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri Trattati internazionali sottoscritti dai due Paesi (articolo 9) e le Parti contraenti si impegnano a consultarsi in vista di posizioni comuni e di azioni concertate in tutte le sedi internazionali in cui si discutano o si decidano strategie di lotta contro la criminalità nelle sue varie manifestazioni (articolo 10).

Eventuali controversie in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente atto intergovernativo saranno risolte mediante consultazioni tra gli Organi competenti o per via diplomatica (articolo 11).

L'Intesa indica infine la possibilità di modifica ed integrazione del testo (articolo 12) e le modalità di entrata in vigore (articolo 13), nonché la contestuale abrogazione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Federazione russa concernente la lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope, sottoscritto a Mosca l'11 settembre 1993 (articolo 14).

Per quanto concerne gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo sulla cooperazione nella lotta alla criminalità si rappresenta che esso non contiene previsioni che comportino particolari oneri a carico del bilancio dello Stato. I modesti oneri derivanti dal trattamento di missione del personale di polizia, sarà a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno.

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 1, c. 4
2. Art.3, c. 1 e c. 3
3. Art.8
4. Art.
5. Art.
6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art..... comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica degli Articoli n. 1, n.3, n. 8:

- **ART. 1):** Partecipazione italiana a gruppi di lavoro e riunioni di esperti e specialisti.
- **ART. 3):** Per assicurare l'assistenza e la formazione per contrastare le attività criminali si prevede l'invio a Mosca di funzionari, esperti ed investigatori . Scambi di rappresentanti ed ufficiali do collegamento.
- **ART. 8):**Riunioni dei rappresentanti per la verifica ed attuazione delle disposizioni dell'Accordo

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

- pernottamento e biglietto aereo in base ai prezzi -- tipo vigenti;
- diaria di missione all'estero, sulla base del Decreto 13 gennaio 2003 e delle leggi indicate in Appendice tra cui la legge 248/2006.

C.2) **Metodologia di calcolo.** Calcoli logico-matematici secondo gli elementi inviati dal Ministero competente.

e/o

C.3) **Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II
Tabella I

D) Effetti finanziari

A carico dello Stato Articoli	Anno 2008				Anno 2009				Anno 2010				A regime Anno terminale	
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.			
	Annuale	Perm.	LI	LI	Annuale	Perm.	LI	LI	Annuale	Perm.	LI	LI		
Art.li 1, 3, 8					-47.994					-53.530				-53.530
Totale effetti finanz. negativi														
Totale effetti finanz. positivi					-47.994					-53.530				-53.530

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni Articolo Comma	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime Anno terminale
	Corrente		c/Cap.		Corrente		
	Annuale	Perm.	LI	LI	Annuale	Perm.	
Totale effetti finanz. negativi							
Totale effetti finanz. positivi							

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)		-47.994	-53.530

MODALITÀ DI COPERTURA: A)

Fondi speciali

- Tabella A	Ministero Affari Esteri		47.994	
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
Totale fondi speciali			47.994	

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-DL n. 282/04, art 10, comma 5, (conv. L 27/12/04 n. 307)			53.530
-Legge articolo comma.....			
-Legge articolo comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			53.530

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge articolo comma			
-Legge articolo comma.....			
-Legge articolo comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)		47.994	53.530
---------------------------------	--	--------	--------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)			
---------------------------------	--	--	--

SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....

.....

.....

.....

.....

SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

Note:

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Federazione russa in materia di cooperazione nella lotta alla criminalità comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli:

Articolo 1, paragrafo 4:

Per l'esame delle disposizioni operative previste dalle disposizioni dell'Accordo, si prevede la partecipazione italiana ai gruppi di lavoro ed alle apposite riunioni di esperti e specialisti.

Per tali finalità, viene previsto l'invio a Mosca di quattro funzionari per un periodo di tre giorni e di tre esperti per un periodo di cinque giorni nella indicata città. La relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

– pernottamento (euro 150 al giorno x 4 persone x 3 giorni)	euro	1.800
– diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 114; l'importo di euro 114 è ridotto di euro 38, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 76 + euro 30 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 106 x 4 persone x 3 giorni)	euro	1.272

Spese di viaggio:

– biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (euro 2.000 x 4 persone)	euro	8.000
--	------	-------

Sulla base del precedente calcolo, la spesa relativa all'invio degli esperti, viene così quantificata:

Spese di missione:

– pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 5 giorni)	euro	2.250
---	------	-------

- diaria giornaliera (euro 106 x 3 persone x 5 giorni)	euro	1.590
Spese di viaggio:		
- biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (euro 2.000 x 3 persone)	euro	6.000
Totale onere (articolo 1, paragrafo 4)	euro	20.912

Articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d):

Al fine di assicurare l'assistenza e la formazione nella attività investigativa per contrastare le attività criminali, viene previsto l'invio a Mosca di tre funzionari per un periodo di tre giorni, nonché di quattro unità (due esperti e due investigatori), per un periodo di due giorni nella indicata città.

Sulla base del calcolo indicato all'articolo 1, la relativa spesa viene così suddivisa:

Spese di missione:

- pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 3 giorni)	euro	1.350
- diaria giornaliera (euro 106 x 3 persone x 3 giorni)	euro	954

Spese di viaggio:

- biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (euro 2.000 x 3 persone)	euro	6.000
--	------	-------

Relativamente all'invio a Mosca delle quattro unità (due esperti e due investigatori) per due giorni, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

- pernottamento (euro 150 al giorno x 4 persone x 2 giorni)	euro	1.200
- diaria giornaliera (euro 106 x 4 persone x 2 giorni)	euro	848

Spese di viaggio:

- biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (euro 2.000 x 4 persone)	euro	8.000
Totale onere (articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d)	euro	18.352

Articolo 3, paragrafo 3:

Viene previsto lo scambio di rappresentanti ed ufficiali di collegamento tra i rispettivi Paesi. Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico del Paese inviante, mentre le spese di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Sulla base della esperienza verificatasi nei precedenti Accordi già in vigore, si prevede che l'Italia possa ospitare tre unità per un periodo di sette giorni. La relativa spesa viene così suddivisa:

- spese di soggiorno (euro 130 al giorno x 3 persone x 7 giorni)	euro	2.730
--	------	-------

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare a Mosca tre unità. La relativa spesa è limitata alle sole spese di viaggio ed è così suddivisa:

- biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (euro 2.000 x 3 persone)	euro	6.000
--	------	-------

Totale onere (articolo 3, paragrafo 3)	euro	8.730
--	------	-------

Articolo 8:

Viene prevista la partecipazione italiana alle riunioni dei rappresentanti degli Organi incaricati della verifica e dell'attuazione delle disposizioni dell'Accordo. Tali riunioni si svolgeranno alternativamente a Roma ed a Mosca.

Nella ipotesi dell'invio a Mosca nel 2010 di due funzionari per un periodo di tre giorni e, sulla base del calcolo indicato all'articolo 1, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

- pernottamento (euro 150 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	euro	900
- diaria giornaliera (euro 106 x 2 persone x 3 giorni)	euro	636

Spese di viaggio:

- biglietto aereo andata-ritorno Roma-Mosca (euro 2.000 x 2 persone)	euro	4.000
--	------	-------

Totale onere (articolo 8)	euro	5.536
---------------------------	------	-------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è il seguente:

	2008		2009		2010	
Articolo 1, paragrafo 4	euro	-	euro	20.912	euro	20.912
Articolo 3, paragrafo 1, lett. c) e d)	»	-	»	18.352	»	18.352
Articolo 3, paragrafo 3	»	-	»	8.730	»	8.730
Articolo 8	»	-	»	-	»	5.536
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
Totale onere	euro	-	euro	47.994	euro	53.530
	<hr/>		<hr/>		<hr/>	
In cifra tonda	euro	-	euro	47.990	euro	53.530

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo dell'onere relativamente alla partecipazione italiana ai gruppi di lavoro ed alle riunioni di esperti e specialisti, all'invio dei funzionari per l'assistenza e la formazione nelle attività investigative, agli scambi di rappresentanti ed ufficiali di collegamento, nonché all'invio dei rappresentanti per la verifica e l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

Relativamente alla possibilità di modificare ovvero integrare l'Accordo (articolo 12) mediante notifiche delle Parti contraenti (articolo 13), si rappresenta che, qualora venga ampliato quanto previsto dalle attuali disposizioni, con conseguenti oneri aggiuntivi, si renderà necessario un apposito disegno di legge per la copertura delle maggiori spese.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

L'entrata in vigore dell'Accordo sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne, comporterà la contestuale abrogazione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Federazione russa concernente la lotta contro la criminalità organizzata e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope, firmato a Mosca l'11 settembre 1993.

L'Intesa in questione, rientrando tra gli atti internazionali aventi natura tecnica, non incide su leggi e regolamenti vigenti e non richiede, pertanto, l'emanazione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'Accordo prevede una piena e completa cooperazione nei vari settori della lotta alla criminalità, coinvolgendo tutti gli enti della Federazione russa competenti a vario titolo nella lotta al crimine.

L'Intesa non produrrà impatto sull'organizzazione e sull'attività dell'Amministrazione in quanto le materie e gli istituti previsti nell'atto internazionale già rientrano nelle normali attribuzioni degli Organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 47.990 per l'anno 2009 e di euro 53.530 a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accordo

Tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati "Parti",

CONSAPEVOLI che i fenomeni delittuosi penalmente perseguibili connessi alla criminalità in ogni settore colpiscono entrambi gli Stati, mettendo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché il benessere e l'integrità fisica dei propri cittadini;

INTENDENDO contribuire attivamente alla lotta contro la criminalità in tutte le sue manifestazioni;

RICHIAMANDO i principi contenuti nella Convenzione Unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988 e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000, e Protocolli annessi, nonché la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in materia di cooperazione internazionale nella lotta contro il crimine organizzato del 14 dicembre 1990;

FACENDO SEGUITO ai principi contenuti nell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa concernente la lotta contro la criminalità organizzata e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, firmato a Mosca l' 11 settembre 1993;

CONSIDERATO l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa sulla cooperazione e reciproca assistenza nel campo del controllo valutario, delle operazioni di importazione e di esportazione ed in materia di lotta al riciclaggio, firmato a Roma il 29 luglio 1996;

NEL RISPETTO reciproco dei principi di sovranità ed uguaglianza e al fine di sviluppare e consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra i due Stati,

CONVENGONO

Articolo 1

In conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con il presente Accordo le Parti si impegnano a cooperare nel campo della lotta alla criminalità.

Le Parti stabiliscono che gli Organi competenti all'applicazione del presente Accordo sono:

per la Repubblica Italiana:

- il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

per la Federazione Russa:

- il Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa;
- il Ministero della Giustizia della Federazione Russa;
- il Servizio Federale di Sicurezza della Federazione Russa;
- il Comitato Statale per le Dogane della Federazione Russa;
- il Comitato Statale per il controllo del traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope della Federazione Russa;
- il Comitato per il monitoraggio finanziario della Federazione Russa.

Le Parti si impegnano a comunicare ogni variazione, relativa alla denominazione dei citati Organi competenti, tramite i canali diplomatici.

Al fine della realizzazione di quanto disposto dal presente Accordo, gli Organi competenti delle Parti potranno firmare Protocolli, creare Gruppi di lavoro comuni, organizzare incontri di esperti e di specialisti e realizzare iniziative concordate.

Articolo 2

Gli organi competenti collaborano nella prevenzione, nella individuazione, risoluzione e repressione dei reati, soprattutto di quelli in forma organizzata, in particolare nei settori di seguito indicati:

- a) criminalità organizzata;
- b) terrorismo in tutte le sue manifestazioni, con riferimento anche alle fonti di finanziamento;
- c) traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori;
- d) contrabbando;
- e) traffico illecito di opere culturali e storiche;
- f) traffico illecito di armi, di sostanze esplosive e tossiche e di materiale radioattivo;
- g) riciclaggio di denaro di illecita provenienza;
- h) falsificazione di documenti, di marchi e brevetti industriali;

- i) falso monetario, di valori, di carte di credito, di titoli e di altri mezzi di pagamento;
- j) reati legati all'immigrazione clandestina;
- k) reati nel settore finanziario, assicurativo e fiscale;
- l) reati nel settore dell'informatica, compresi quelli commessi mediante l'uso di Internet e di altri mezzi di comunicazione;
- m) tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, in particolare nel caso di induzione alla prostituzione e alla pornografia;
- n) furto e contrabbando di mezzi di trasporto.

Il presente Accordo non riguarda gli aspetti attinenti l'assistenza giudiziaria in materia penale e di estradizione.

Articolo 3

Gli Organi competenti cooperano nelle seguenti forme:

- a) scambio di informazioni operative e di carattere giuridico;
- b) ricerca, individuazione ed identificazione di soggetti sospettati di aver commesso reati, compresi quelli indicati nell'articolo 2 del presente Accordo;
- c) assistenza nell'attività investigativa;
- d) scambio di esperienze e dei rispettivi specialisti compresa la loro formazione, in materia di lotta alla criminalità;
- e) scambio di informazioni e di analisi in ordine ai motivi, allo stato e alle tendenze evolutive della criminalità.

Gli Organi competenti potranno stabilire attività di cooperazione in altre forme che siano conformi alle finalità del presente Accordo.

Gli Organi competenti avranno la facoltà di scambiarsi Rappresentanti ed Ufficiali di Collegamento e stabilire Punti di contatto, in conformità alle proprie procedure interne.

La trasmissione di informazioni o la prestazione di assistenza nell'ambito del presente Accordo verrà effettuata previa richiesta o su iniziativa di uno degli Organi Competenti.

Articolo 4

Gli Organi competenti in conformità alle rispettive legislazioni nazionali adotteranno, sulla base di reciproche intese, la tecnica delle consegne controllate, ai fini dell'individuazione dei soggetti che partecipano al reato.

Articolo 5

La richiesta di informazioni o di assistenza deve contenere:

- a) la denominazione dell'Organo competente richiedente;
- b) la denominazione dell'Organo competente destinatario della richiesta;

- c) l'oggetto della richiesta;
- d) il motivo della richiesta;
- e) ed ogni altra informazione che possa contribuire all'esecuzione della richiesta.

La richiesta deve essere soddisfatta nel più breve tempo possibile. Qualora le richieste o le risposte siano ritenute insufficienti potranno essere richieste ulteriori informazioni.

Le richieste e le risposte vengono redatte per iscritto nella lingua della Parte richiedente corredate di traduzione obbligatoria nella lingua ufficiale della Parte destinataria o in lingua inglese.

Nei casi di urgenza esse possono essere formulate verbalmente. In tal caso le stesse devono essere riformulate per iscritto ed inviate nel più breve tempo possibile.

Nell'ambito del proprio territorio ciascun Organo assume le spese relative all'attuazione del presente Accordo a meno che, in ogni singolo caso, non vengano concordate altre modalità.

Articolo 6

I dati personali e le informazioni comunicati dagli Organi competenti necessari all'esecuzione del presente Accordo devono essere trattati e protetti in conformità alle rispettive legislazioni nazionali sulla protezione dei dati e delle informazioni.

Le Autorità competenti delle Parti saranno informate in merito ai dati personali ed alle informazioni sopra citate in base ai rispettivi Ordinamenti giuridici.

I dati personali e le informazioni possono essere ritrasmessi a terzi soltanto dagli Organi competenti per l'esecuzione del presente Accordo ed unicamente a seguito di autorizzazione scritta dell'Organo competente che li aveva comunicati.

Articolo 7

Gli Organi competenti possono respingere completamente o parzialmente le richieste di collaborazione qualora ritengano che queste possano compromettere la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico e l'interesse dello Stato.

In tal caso, l'Organo competente che respinge completamente o parzialmente la richiesta di collaborazione deve comunicare tempestivamente per iscritto all'Organo competente dell'altra Parte i motivi del diniego.

Articolo 8

Le Parti concordano incontri tra i rappresentanti degli Organi competenti per verificare lo stato di attuazione del presente Accordo, dei risultati raggiunti per individuare le successive fasi del programma di collaborazione.

Le riunioni si svolgeranno alternativamente a Roma e a Mosca.

Articolo 9

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri Trattati internazionali, ai quali partecipino la Repubblica Italiana o la Federazione Russa.

Articolo 10

Le Parti si consulteranno in vista dell'adozione di posizioni comuni e di azioni concertate nelle sedi internazionali in cui si discutano o si decidano strategie di lotta contro la criminalità nelle sue varie manifestazioni.

Articolo 11

Tutte le controversie originate dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Accordo saranno risolte dalle Parti per via diplomatica.

Articolo 12

Il presente Accordo potrà essere modificato o integrato previa approvazione delle Parti. Tali modifiche o integrazioni entreranno in vigore secondo le modalità stabilite dal seguente articolo 13.

Articolo 13

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle notifiche con cui le Parti contraenti si saranno ufficialmente comunicate la conclusione delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Il presente Accordo avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avrà effetto trascorsi sei mesi dalla relativa notifica alla controparte.

Articolo 14

L'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero degli Affari Interni della Federazione Russa concernente la lotta contro la criminalità organizzata ed il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope, firmato a Mosca l'11 settembre 1993, si intenderà abrogato all'entrata in vigore del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a *Roma* il 5 *Novembre* 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Federazione Russa



